

**Convenzione tra l’Agenzia delle Entrate Direzione Regionale delle Marche, l’Agenzia Entrate-Riscossione e la Associazione Auser Filo d’Argento ODV, per l’esercizio di attività di volontariato nell’ambito della prevenzione e la sicurezza sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da Covid-19 – misurazione temperatura, rispetto comportamento anticontagio.**

L'anno duemilaventidue, il giorno diciotto del mese di gennaio

**l’Agenzia delle Entrate, Direzione Regionale delle Marche**, con sede in Ancona, via Palestro n.15, C.F. e P.I. 06363391001, rappresentata dal Dott. Stefano Mastronardo, in qualità di Direttore Regionale delle Marche (di seguito denominata anche solo “**Agenzia**”);

**E**

**l’Agenzia delle Entrate-Riscossione**, Direzione Regionale delle Marche, con sede in Ancona, Via Totti n.7/e, codice fiscale e partita IVA 13756881002, rappresentata da Paolo Chiaratti in qualità di Direttore Regionale delle Marche in virtù dei poteri ad esso conferiti con procura Rep n.46234 del 22.04.2021 Racc. 26790 (di seguito denominata anche solo “**AdeR**”),

**E**

**L’Associazione di volontariato AUSER Filo d’Argento Fano ODV**, associazione per l’autogestione dei servizi e la solidarietà, con sede legale in via San Lazzaro 8/A, 61032 Fano (PU), C.F. 90007200414, iscritta all’Albo Regionale del Volontariato Marche, Decreto Presidenziale n°497 del 17/08/1993; rappresentato in questo atto dal Sig. Ivaldo Sebastianelli, in qualità di Presidente dell’Associazione (di seguito denominato anche solo “**Auser**” ovvero “**Associazione**”);

**premessi che:**

- in recepimento alle raccomandazioni impartite dalla Direzione Centrale Amministrazione, Pianificazione e Logistica, Settore Approvvigionamenti, dell’Agenzia delle Entrate, comunicate con nota prot. n.283638 del 10/08/2020, si ritiene necessario far misurare la temperatura corporea a tutti coloro che accedono agli immobili sedi degli uffici della regione, mediante termometri installati a parete;
- il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all’emergenza sanitaria da “Covid-19”,

stipulato il 24 luglio 2020 tra Ministro per la Pubblica Amministrazione e le Organizzazioni sindacali, al punto 4 prevede, tra l'altro, che “... *Le amministrazioni ... possono anche ricorrere, nei limiti delle risorse a legislazione vigente, a convenzioni stipulate con associazioni di volontariato*”;

- il Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n.117, recante il Codice del Terzo settore, all'art. 2, riconosce “*il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone la spontaneità ed autonomia, e ne favorisce l'apporto originale per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, anche mediante forme di collaborazione con lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali*”;
- l'Agencia delle entrate è una Agencia fiscale istituita ai sensi dell'art. 57 del Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e, come tale, è inclusa nel novero delle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del Decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In particolare, la medesima Agencia assume la titolarità delle funzioni relative alla riscossione nazionale (di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248 e s.m.i.) che esercita per il tramite dell'Agencia delle entrate-Riscossione ed è sottoposta alla vigilanza del Ministro dell'Economia e delle Finanze;
- l'Agencia delle entrate-Riscossione, istituita ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n.225 è un ente pubblico economico strumentale dell'Agencia delle entrate ed è sottoposta all'indirizzo e alla vigilanza del Ministro dell'economia e delle finanze. La medesima AdeR svolge le funzioni relative alla riscossione nazionale la cui titolarità è attribuita alla Agencia delle entrate, che provvede a monitorare l'attività di Agencia delle entrate-Riscossione;
- l'Auser è un soggetto giuridico senza scopo di lucro che, in ossequio armonicamente ed in via interpretativa analogica all'art. 5 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 17 (cd. "Codice del Terzo Settore") ed altresì, dunque, in ossequio alla propria disciplina statutaria, svolge attività nei settori dell'assistenza sociale e socio-sanitaria, dell'assistenza sanitaria, anche nell'ambito della protezione civile e, pertanto, secondo precipue finalità solidaristiche e di utilità sociale;
- l'Agencia delle Entrate ha affidato all'Auser, con ordine prot.26567 reg.uff. del 29.09.2021, il servizio in parola per il periodo 1 ottobre – 31 dicembre 2021, per il presidio dell'Ufficio Territoriale di Fano in via Fanella 93, pertanto l'affidamento in parola viene a scadere il 31.12.2021.

## CONSIDERATO CHE

- l'Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate-Riscossione, in funzione del reciproco assetto istituzionale e organizzativo di cui alle superiori premesse, hanno avviato una fase di confronto congiunto al fine di adottare, in via d'urgenza, le necessarie misure di prevenzione del contagio da Covid-19 a tutela degli utenti che si avvalgono anche dei servizi messi a disposizione da AdeR;
- il Governo, con decreto 221 del 24.12.2021, ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31.03.2022;
- l'Associazione ha comunicato la propria disponibilità a svolgere il servizio in parola, per tutta la durata dello stato di emergenza, dietro contributo di 35,00€ al giorno per ciascuna postazione presidiata, ed ha assicurato la presenza dei propri volontari nella sede degli uffici dell'Agenzia Entrate di Fano e di Agenzia Entrate-Riscossione, entrambi siti in via Fanella n°93;

*Tutto quanto sopra premesso e considerato,*  
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto (di seguito, anche, solo “**Atto**”) le Parti, come sopra rappresentate;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **articolo 1** **(Oggetto)**

Oggetto della presente convenzione è la realizzazione di un servizio di tutela della salute, nella sede degli uffici dell'Agenzia Entrate ed Agenzia Entrate-Riscossione indicati in premessa.

Eventuali ulteriori servizi presso altre sedi, possono essere inserite nel presente accordo, alle medesime condizioni di servizio qui stipulate.

Il servizio in parola è volto a garantire, secondo le indicazioni fornite, un servizio di supporto agli Uffici per:

- gestire e vigilare sul flusso di ingresso ed uscita dei contribuenti agli uffici;
- verificare che **chiunque** acceda all'immobile sia provvisto di mascherina (in caso contrario invita la persona ad uscire e ad indossare una mascherina prima dell'accesso);
- verificare che non si formino assembramenti di persone nell'atrio;
- verificare che chiunque acceda all'immobile si sottoponga alla auto misurazione della temperatura;

- verificare che il segnale sonoro proveniente dal misuratore della temperatura sia un segnale di “accesso consentito” e non di allarme (non è necessario che il vigilante si rechi in prossimità del misuratore di temperatura, seppure lo stesso sia dotato anche di una luce verde nel caso di accesso consentito e rossa nel caso di temperatura superiore a 37,5°C);
- nel caso in cui la temperatura dovesse oltrepassare i 37,5°C, invita la persona ad uscire, attendere qualche minuto e procedere nuovamente ad un paio di misurazioni al massimo;
- nel caso in cui tale situazione dovesse persistere, invita la persona a non accedere all’immobile e a contattare il proprio medico di famiglia (in caso di contenzioso il volontario deve far ricorso alle forze dell’ordine) e dovrà esserne data notizia al datore di lavoro per gli adempimenti di competenza (qualora si tratti di persona impiegata presso la sede);
- qualora sia incorsa una reale criticità (intervento delle FF.OO., del personale sanitario, eccetera), riferire al referente dell’Agenzia Entrate dell’avvenuta circostanza anomala rispetto al normale svolgimento delle attività lavorativa;
- in caso di emergenza avvisare immediatamente il referente dell’Agenzia, onde prevenire pericolose conseguenze.

Le persone che possono essere impegnate nelle attività di cui all’art.1 sono tutte volontari dell’Associazione.

L’Associazione garantisce il regolare svolgimento delle attività sopra elencate con l’esclusivo impegno del Personale Volontario coinvolto. Gli interventi di volontariato dovranno svolgere le attività di cui all’art.1 secondo gli orari di ingresso presso ciascuna sede, indicativamente dalle 7.30 alle 13:30. Eventuali modifiche degli orari suindicati saranno oggetto di accordi fra le parti.

Gli uffici interessati provvederanno a comunicare all’Associazione eventuali variazioni dei giorni e/o degli orari di effettuazione delle attività di cui al presente articolo.

Le Parti concordano che, su richiesta delle Amministrazioni interessate, previa disponibilità dell’Associazione, il servizio oggetto della presente convenzione potrà essere esteso, anche temporaneamente, ad altre sedi di servizio presenti nella regione, al fine di soddisfare eventuali esigenze contingenti delle Amministrazioni interessate.

## **Articolo 2**

### **(Durata e recesso)**

1. Il presente atto ha decorrenza dal 1° gennaio 2022.
2. Non essendo attualmente prevedibile la fine dello stato di emergenza derivante dalla pandemia, a titolo precauzionale si definisce la scadenza del presente atto al 31.03.2022, dando atto che ciascuna Parte ha la facoltà di recedere

anticipatamente dal presente Atto previa comunicazione da inviare all'indirizzo Pec del Referente di ciascuna delle altre Parti con un preavviso di 30 giorni, salvo un diverso termine previamente concordato tra le Parti.

### **Articolo 3 (Rimborso delle spese)**

Le Parti prendono reciprocamente atto che:

1. L'Amministrazione provvederà al versamento di un contributo a copertura del rimborso delle spese assicurative e delle spese sostenute dai volontari per l'espletamento delle attività oggetto della presente convenzione e per la copertura dei costi generali dell'Associazione, nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. 117/17 (Codice del Terzo settore), in relazione alle attività di supporto effettivamente svolte, oggetto della presente convenzione.
2. L'Associazione è tenuta all'osservanza e all'applicazione delle norme contrattuali, regolamentali, previdenziali, assicurative e di sicurezza nei luoghi di lavoro previste dalla vigente normativa per tutto il periodo contrattuale.
3. Ogni responsabilità per danni che, in relazione all'espletamento di servizio o per cause ad esso connesse derivassero all'Agenzia, a terzi, a cose o a persone, si intenderà senza riserva o eccezioni a totale carico dell'Associazione.
4. L'Associazione esibisce, contestualmente alla sottoscrizione della presente convenzione, apposite Polizze Assicurative, specifica per la responsabilità civile (RCO) e verso terzi (RCT), per la copertura di rischi, infortuni e malattie del Personale Volontario interessato allo svolgimento dell'attività e con validità non inferiore alla durata del progetto.
5. Per la realizzazione della attività di volontariato si prevede un contributo complessivo massimo pari ad Euro 35,00 al giorno per ogni sede presidiata, (operazione non soggetta ad IVA ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 633/72 e successive modificazioni ed integrazioni) per il rimborso delle spese sostenute dall'Associazione, tra cui (a titolo non esaustivo):
  - a) *spese dirette relative all'attività svolta;*
  - b) *spese rimborsate ai volontari per raggiungere il luogo di svolgimento dell'attività: utilizzo di auto (come da tabelle ACI), utilizzo mezzi pubblici ordinari;*
  - c) *costi telefonici sostenuti per il servizio;*
  - d) *oneri derivanti dall'assicurazione dei volontari impiegati, ai sensi della normativa vigente;*

- e) spese sostenute a livello locale per la formazione dei volontari impegnati nei servizi;*
- f) altre spese sostenute dai volontari per l'espletamento dell'attività oggetto della presente convenzione sulla base dei regolamenti interni in vigore delle singole associazioni partecipanti.*
3. L'Associazione presenterà alla naturale scadenza della presente convenzione, entro il quindicesimo giorno del mese successivo, a consuntivo, una scheda riassuntiva delle attività effettivamente prestate dai volontari e una dichiarazione sostitutiva ex artt. 38 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m.i., sottoscritta dal Presidente dell'Associazione medesima, riportante l'ammontare del rimborso richiesto per il periodo a cui si riferisce, per la realizzazione delle attività oggetto di convenzione.
  4. La liquidazione dei rimborsi sarà effettuata dall'Amministrazione a mezzo mandato di pagamento, sulla base della nota presentata dall'Associazione corredate dal riepilogo dei giorni di presenza, preventivamente inviato all'Amministrazione.
  5. Le somme percepite dall'Associazione titolo di rimborso spese per le attività indicate nel presente Atto non sono soggette alla ritenuta del 4% di cui all'articolo 28, comma 2, del D.P.R. n. 600/1973 e successive modificazioni e integrazioni.
  6. Agenzia delle Entrate - Direzione Regionale delle Marche si impegna a corrispondere le somme spettanti a titolo di rimborso spese sopra citate, mediante bonifici bancari da accreditare sul conto corrente intestato all'Associazione e acceso su conto corrente IBAN: IT66S0521624310000000012727 - CREDITO VALTELLINESE Piazza XX Settembre - FANO, entro il giorno 8 del mese successivo.

#### **Articolo 4 (Trattamento dei dati personali)**

1. Le Parti dichiarano, per il tramite dei rispettivi rappresentanti, di aver provveduto, ciascuna per la propria parte, a fornire al rappresentante dell'altro contraente l'informativa di cui all'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 - Regolamento generale sulla protezione dei dati (di seguito, "Regolamento").
2. I dati personali necessari per la stipulazione e l'esecuzione del presente Atto verranno trattati esclusivamente ai fini della conclusione e dell'esecuzione

dell'Atto medesimo, nonché per gli adempimenti strettamente connessi alla gestione dello stesso e degli obblighi legali e fiscali ad esso correlati, in ottemperanza agli obblighi di legge.

3. Qualora dallo svolgimento delle attività oggetto del presente Atto derivi un trattamento di dati personali, le Parti si impegnano a provvedere a detto trattamento nel rispetto delle disposizioni del Regolamento e nell'osservanza delle ulteriori previsioni normative, nazionali ed europee, e dei provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali, emessi in materia.
4. L'Agenzia delle Entrate potrà procedere alla diffusione delle informazioni di cui alla convenzione tramite il sito internet [www.agenziaentrate.it](http://www.agenziaentrate.it) esclusivamente in ottemperanza degli obblighi espressamente previsti dalla legge.
5. L'Associazione si impegna ad osservare l'obbligo di riservatezza delle informazioni di cui eventualmente venisse a conoscenza, nel rispetto della normativa vigente a tutela della privacy dei cittadini.
6. L'Associazione ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'attività ed ai fini dell'adempimento della presente convenzione, di non divulgarli in alcun modo, né di farne oggetto di comunicazione.

## **Articolo 5 (Referenti)**

1. I referenti designati dalle Parti per la gestione e il coordinamento delle attività oggetto del presente Atto sono:
  - a) per Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale delle Marche:
    - Remo Checola – Telefono 340.4026016  
E-mail: [remo.checola@agenziaentrate.it](mailto:remo.checola@agenziaentrate.it)  
PEC: [dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it](mailto:dr.marche.gtpec@pce.agenziaentrate.it)
  - b) AdeRiscossione- Direzione Regionale Marche:
    - Emanuele Battistelli - Telefono:366.5609169  
E-mail: [emanuele.battistelli@agenziariscossione.gov.it](mailto:emanuele.battistelli@agenziariscossione.gov.it)  
PEC: [mar.direzione@pec.agenziariscossione.gov.it](mailto:mar.direzione@pec.agenziariscossione.gov.it)
  - c) - per l'Auser Fano:
    - Ivaldo Sebastianelli- Telefono: 0721.825805 – 333.8725625  
E-mail: [auser.filodargento.fano@virgilio.it](mailto:auser.filodargento.fano@virgilio.it)  
PEC: [fano@pec.auserinrete.it](mailto:fano@pec.auserinrete.it)

I responsabili dell'Auser vigilano sul corretto svolgimento delle attività, avendo cura di verificare che gli operatori rispettino i diritti, la dignità e le opzioni degli utenti e dei fruitori delle attività stesse e che queste ultime vengano svolte con modalità tecnicamente corrette e nel rispetto delle normative specifiche.

**Letto, approvato e sottoscritto.**

AUSER Filo d'Argento Fano ODV  
IL PRESIDENTE  
*F.to Ivaldo Sebastianelli*

---

AGENZIA DELLE ENTRATE  
IL DIRETTORE REGIONALE DELLE MARCHE  
*Stefano Mastronardo*  
*firmato digitalmente*

AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE  
IL DIRETTORE REGIONALE DELLE MARCHE  
*Paolo Chiaratti*  
*firmato digitalmente*

*Un originale del documento è archiviato presso l'Ufficio emittente*